



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Ufficio per il Servizio Civile Nazionale
Servizio Accreditamento e Progetti

E.R.S.U. ENTE REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DI MESSINA
VIA Ghibellina, 146
98123 MESSINA

Rif. nota n. 10245 del 26 ottobre 2018

Prot. n. 0043400 /4.29.2.5

Roma, 19-11-2018

OGGETTO: SU00032 Domanda di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale. Circolare 9 maggio 2018 recante "Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017".

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. FASE 6978.

In merito alla richiesta di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale avanzata da codesto ente, si precisa che dall'esame della documentazione versata in atti risulta che:

- non risulta pervenuta una nuova Delibera dell'organo di governo di codesto ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di iscriversi all'albo degli enti di servizio civile universale e che, rispetto a quella precedentemente inviata, faccia riferimento alla nuova normativa in vigore;
- non risulta pervenuta l'autocertificazione antimafia in riferimento ai nominativi dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Per quanto concerne l'allegato alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la disponibilità delle sedi, lo stesso prevede l'accREDITAMENTO di n. 34 sedi di attuazione progetto, alcune denominate "Sala ristorazione", "Ufficio mensa", "Servizio protocollo", "Ufficio gare e appalti", "Ufficio cassa ristorazione" "Ufficio amministrazione", ecc..., ubicate, tra l'altro, al medesimo indirizzo.

Al riguardo, ritenendo comunque impropria la richiesta di tali sedi, si chiede di fornire chiarimenti anche in merito alla precisa ubicazione delle stesse.

Alle luce di quanto sopra precisato, in merito alle sedi di attuazione progetto, si richiama l'attenzione alla capacità organizzativa e possibilità di impiego dell'ente (paragrafo 5 della circolare del 23



settembre 2013), valutata con riferimento alla “sede di attuazione progetto” - definita all’art. 1, lett. f), del d.lgs. n. 40/2017 quale: “*articolazione organizzativa dell’ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale*” . La sede di attuazione progetto, come specificato nella disposizione richiamata, deve pertanto possedere tutte le caratteristiche di un luogo idoneo allo svolgimento del servizio civile, sia sotto il profilo degli spazi da dedicare alle attività che saranno realizzate nell’ambito dei progetti di servizio civile universale, sia sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro nonché in relazione alla dotazione delle specifiche e adeguate risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 8 del d.lgs. 40/2017.

In particolare l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2017 recita “*Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., nonché funzionali all’attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali*”. Ne deriva che ogni singola sede di attuazione progetto oltre ad essere intesa come il luogo effettivo di svolgimento delle attività progettuali, rappresenta altresì la più piccola unità operativa del servizio civile. E’ necessario, pertanto che la stessa sia esattamente individuabile attraverso precise indicazioni quali : denominazione, Comune di ubicazione, c.a.p. , via/piazza, numero civico, palazzina, scala, piano, interno.

La sede di attuazione progetto dovrà, quindi, essere unica per ogni sede fisica dell’ente e dovrà essere caratterizzata dalla presenza di un operatore locale di progetto, dotato di professionalità e capacità specifiche attinenti al progetto da realizzare, nonché delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività individuate e degli obiettivi fissati nel progetto stesso. **Non è pertanto possibile accreditare ad uno stesso indirizzo, corrispondente alla sede fisica dell’ente, più stanze nell’ambito dello stesso interno, dichiarando che ognuna di esse debba essere considerata una sede di attuazione progetto, o accreditare luoghi per i quali non si dimostri l’idoneità e la coerenza in relazione alle attività di servizio civile che i volontari, ivi accolti, dovranno svolgere.**

L’allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente la disponibilità delle sedi, prevede, tra l’altro, l’accreditamento della sede codice 142262 denominata: “Ersu Messina Servizio Case e Mense”. Per tale sede l’ente – alla voce “Interno” indica nella dichiarazione sostitutiva la dicitura “6”, mentre nel sistema Helios viene indicata la dicitura “5”.

Per quanto concerne l’ente di accoglienza Associazione culturale Bios, si fa presente quanto segue:

- non risulta pervenuta l’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante in modo puntuale le attività svolte dall’ente nell’ultimo triennio nei settori indicati nella dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 8 presentato;
- non risulta pervenuta la carta di impegno etico del servizio civile universale;
- tra i settori di intervento richiesti, quello relativo all’estero risulta indicato nella dichiarazione sostitutiva sopra citata e non caricato nel sistema informatico Helios;
- l’allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente la disponibilità delle sedi, prevede l’accreditamento di n. 2 sedi di attuazione progetto, mentre all’interno del sistema informatico Helios ne risulta caricata solamente una. In merito poi a quest’ultima, si rileva una discordanza tra quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva in merito al titolo di disponibilità (“C” Comodato d’uso gratuito) e Piano (non indicato), rispetto a quanto inserito su Helios (Locazione e Piano 1).



In relazione a quanto innanzi eccepito, la richiesta di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale non può essere accolta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n, 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", codesto ente è invitato a presentare le proprie osservazioni, tramite pec, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente allegando l'eventuale documentazione, ritenuta necessaria, sulla piattaforma Helios.

Trascorso inutilmente detto termine il Dipartimento adotterà un provvedimento di non accoglimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Patrizia DE BERNARDIS

Digitally signed by DE
BERNARDIS PATRIZIA
Date: 2018.11.15 11:23:00
Reason:

